COMUNE DI CENADI

Provincia di Catanzaro

ORIGINALE

Delibera N. 31 del 09/05/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INCARICO SCAVALCO DR. MAURIZIO MARCHESE AREA CONTABILE-FINAZIARIA DI QUESTO COMUNE.=

L'anno duemilaventitre, addì nove del mese di maggio, alle ore 17,30 nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo 267/2000, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	CASALINUOVO Francesco	Sindaco	X	
2	ESPOSITO Stefania	Vice-Sindaco	X	
3	DEODATO Concetta	Assessore	X	
	TOTALE	In carica: 3	3	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale FERRUCCI GIUSEPPINA

Il Signor CASALINUOVO FRANCESCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che l’art. 1, c. 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311 dispone che: “I comuni con popolazione inferiore ai 5.000, abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall' Amministrazione di provenienza.”

Visto il parere del Consiglio di Stato, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 secondo il quale: "L'art. 1,comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e,in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";

Visto il parere del Dipartimento della Funzione pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosiinterventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perduranteapplicabilità dell'art. 1, c. 557, L. 311/2004;

Rilevato che ai sensi dell’art. 53, D. Lgs. n. 165/2001 "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ...salvo le eccezioni stabilite dalle leggi speciali";

Visto, inoltre, il parere del Consiglio di Stato – Sezione I, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, resodalMinistero dell’Interno, con cui si precisa tra l’altro che la succitata norma introduce una deroga al principio espresso dall’art. 53, c. 1, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (principio di esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e che le lacunosità della stessa devono essere superate applicando, per quanto compatibile, la disciplina prevista per lo svolgimentodi una seconda attività lavorativa da parte di un dipendente pubblico part-time (oggi, art. 53, c. 7,CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018);

Vista la Delibera di Giunta n° 37 del 06.05.2023 del Comune di Centrache con la quale è stata disposta l’autorizzazione richiesta dal dipendente Dr. Maurizio Marchese, per lo svolgimento del servizio da svolgersi presso il Comune di Cenadi al di fuori del proprio orario di lavoro e senza che ne risulti compromesso il tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d’ufficio da parte del dipendente per il periodo dal 02/05/2023 al 31/07/2023, per un numero di ore complessive settimanali pari a 14;

Richiamati:

- l’art. 36, comma 2, del D.Lgs 165/2001 che dispone: “Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”; - l’art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale: “le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione”;

Visti:

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005, datato 25/05/2005 che statuisce Expressis verbis: “l’art. 1, comma 557 della Legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e in particolare, sul piano dei rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”;

- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie – che ha recepito l’interpretazione suddetta prevedendo

la possibilità che “gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro”;

- il parere della Corte dei Conti, Sez. Lombardia 448/2013 secondo cui “Qualora l’amministrazione istante intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l’amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l’amministrazione di destinazione, si è in presenza di un’assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010”;

- il parere della Corte dei Conti, Sez. Molise 105/2016 che ha enucleato - il discrimen sussistente tra lo “scavalco d’eccedenza” ex art. 1, comma 557, della finanziaria per il 2005, ed il diverso istituto denominato “scavalco condiviso” ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevedendo che, nel primo caso, si ha nuovo rapporto di lavoro mentre, nel secondo caso, un mero utilizzo plurimo e contemporaneo del medesimo dipendente pubblico da parte di più enti;

ACCERTATA l’indifferibile esigenza di ricorrere alla proroga di tale forma di prestazione lavorativa;

RITENUTA la propria competenza in ordine all'adozione dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art.48 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- l’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

- l’art. 1 comma 557 della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005);

- il D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/20000;

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente riportate;

-Di incaricare il dipendente del Comune di Centrache Dr. Maurizio Marchese, per lo svolgimento del servizio di Responsabile dell’ Area Finanziaria da svolgersi presso il Comune di Cenadi al di fuori del proprio orario di lavoro e senza che ne risulti compromesso il tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d’ufficio da parte del dipendente per il periodo dal 02/05/2023 al 31/07/2023, per un numero di ore complessive settimanali pari a 14;

-Di dare atto che:

- l’utilizzo delle prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l’ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;

- l’utilizzo del dipendente sopra individuato avverrà al di fuori dell’orario di lavoro effettuato presso l’Ente di appartenenza e che l’utilizzo dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario e, comunque, le quarantotto ore settimanali.

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio interessato perl'assunzione dei provvedimenti di competenza;

Infine la Giunta Comunale,

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA N. 3673

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
INCARICO SCAVALCO DR. MAURIZIO MARCHESE AREA CONTABILE-FINAZIARIA DI QUESTO COMUNE.=

PROPONENTE	**SERVIZIO SEGRETERIA**

VISTO il parere favorevole rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

IL RESPONSABILE TECNICO	sotto il profilo della regolarità tecnica, della presente proposta di deliberazione, esprime: **PARERE FAVOREVOLE** Data **09-05-2023** Il Responsabile GIUSEPPINA FERRUCCI

IL RESPONSABILE CONTABILE	sotto il profilo della regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione, esprime: **PARERE FAVOREVOLE** Data **09-05-2023** Il Responsabile GIUSEPPINA FERRUCCI

D.Lgs. Nr. 267/2000 art. 49 SERVIZIO SEGRETERIA Si esprime parere PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità Tecnica **Il Responsabile del Servizio** **GIUSEPPINA FERRUCCI**	D.Lgs. Nr. 267/2000 Artt. 49 e 153 Vista la regolarità Contabile si esprime parere PARERE FAVOREVOLE e si attesta che per l'impegno assunto esiste la copertura finanziaria. **Il Responsabile del Servizio** **GIUSEPPINA FERRUCCI**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco — **Il Segretario Comunale**

FRANCESCO CASALINUOVO — GIUSEPPINA FERRUCCI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, **CERTIFICA** che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 267/2000 e che, contestualmente, gli estremi della presente deliberazione sono stati trasmessi ai Consiglieri Capigruppo, in conformità all'art. 125 del D.Lgs Nr. 267/2000.

Cenadi, li

Il Segretario Comunale

GIUSEPPINA FERRUCCI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data

in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134, comma 3 – del D.Lgs. 267/2000).

Il Segretario Comunale

GIUSEPPINA FERRUCCI